

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS DELLA
MONTAGNA E L'ENTE STUDIO MEDICO DOTT. CERESA AI FINI
DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER LA RICERCA
NEI TAMPONI RINOFARINGEI DI RNA VIRALE SARS COVID2
PRESSO LA STRUTTURA SITA IN VIA RASIA 999 LIVIGNO (SO).**

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna (nel seguito indicata come "ATS"), con sede legale Sede legale e territoriale in Via Nazario Sauro 38 - C.F. e Partita IVA 00988200143 nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante Dr. Raffaello Stradoni, domiciliato per la carica presso la sede dell'ATS

E

L'Ente Studio Medico Dott. Ceresa (nel seguito indicato come "soggetto erogatore") con sede legale nel Comune di Livigno (SO) in Via Rasia 999 Codice Fiscale CRSGBT36L01E507G, nella persona del Dott. Gianbattista Ceresa, nato a Lecco (LC) il 01/07/1936 C.F. CRSGBT36L01E507G, in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale

premesso che:

- la DGR n. XI/3132 del 12/5/2020 ad oggetto "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare Virus SARS Covid2" con cui vengono date indicazioni in merito alla codifica, tariffa, modalità di rendicontazione e contrattualizzazione della prestazione per ricerca del Virus SARS- Covid2;

- le attività erogate dovranno essere correttamente rendicontate tramite il flusso ambulatoriale di cui alla Circ.28/SAN secondo quanto previsto dalla nota regionale n. G1.2021.0065064 del 22/11/2021 e n. G1.2022.0003606 del 14/01/2022;

- la DGR n. XI/5829 del 29/12/2021 al punto 7 prevede che le ATS, al fine di garantire la possibilità di eseguire e analizzare tamponi diagnostici per SarS CoV2 in assenza di alternative nell'ambito del SSR, possano attivare, previo assenso da parte della DG Welfare di Regione Lombardia, specifici contratti di scopo, con soggetti non già a contratto, per periodi indicativamente di 30 giorni rinnovabili in relazione alla situazione epidemiologica.

- la nota regionale n. G1.2021.0071499 del 27/12/2021 ad oggetto "Gestione attività diagnostica Covid", con cui Regione Lombardia, verificato l'aumento di incidenza e di richiesta di tamponi diagnostici per Sars-CoV2, ha fornito le indicazioni al fine di razionalizzare l'offerta, prevedendo, inoltre, in capo alle ATS l'attivazione di contratti ad hoc ove è da prevedere l'erogazione a carico del SSR;

- ATS della Montagna, con delibera n. 989 del 30/12/2021 ha approvato avviso pubblico di manifestazione d'interesse all'effettuazione di di test molecolari e/o test antigenici rapidi di III generazione per la ricerca di sars CoV2 ai fini della sorveglianza epidemiologica nel territorio di competenza;

-a seguito dell'espletamento della procedura, ATS della Montagna, con delibera n. 45 del 20/01/2022, ha aggiudicato il servizio al soggetto erogatore Studio Medico Dott. Ceresa, in possesso dei requisiti richiesti per la gestione dello stesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il soggetto erogatore si impegna a eseguire e analizzare tamponi diagnostici per SarS-CoV2 per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2. Durata

Il presente contratto avrà durata di 30 giorni dalla stipula, rinnovabili in relazione alla situazione epidemiologica in corso.

Articolo 3. Caratteristiche del servizio

Il soggetto erogatore dovrà garantire le risorse organizzative e strumentali per assicurare l'effettuazione e la refertazione di n. 600 tamponi antigenici (tampone rapido) alla settimana, con una attività di prelievo disponibile 6 giorni su 7, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e di n. 100 tamponi molecolari alla settimana, con una attività di prelievo disponibile 2 giorni su 7, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Articolo 4. Budget

Il budget fissato per le tipologie di assistenza prevede le seguenti tariffe:

- prelievo tampone: il rimborso della tariffa come da nomenclatore tariffarie previsto per la prestazione codice 91493 è pari ad Euro 2,90;
- processazione di tampone molecolare: il rimborso della tariffa come da DGR n. 3954/2020 previsto per la prestazione 91121 è pari ad Euro 45,00;
- processazione dei test antigenici rapidi di III generazione: il rimborso della tariffa come da DGR n. 3778/2020 previsto per la prestazione 90557 o 90558 è pari ad Euro 20,00;

A tali tariffe sarà applicata la scontistica prevista dalla vigente normativa.

	Articolo 5. Riconoscimento economico	
	Saranno oggetto di rimborso SSR esclusivamente le prestazioni erogate nei confronti di assistiti in possesso di:	
	<ul style="list-style-type: none"> • provvedimento di fine isolamento rilasciato dall'ATS; • prescrizione di MMG, PLS o guardia medica. 	
	Tali documenti dovranno essere tenuti agli atti per eventuali successivi controlli da parte dell'ATS.	
	Articolo 5. Rendicontazione attività	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere rendicontate secondo le modalità definite da ATS e Regione Lombardia, come specificato in premessa (flusso 28/SAN).	
	Articolo 6. Registrazione esito	
	L'esito dei tamponi antigenici dovrà essere registrato dal soggetto erogatore nel flusso giornaliero per la comunicazione tempestiva degli esiti a Regione Lombardia ("flusso esiti") attraverso l'apposita applicazione sMAINF.	
	Articolo 7. Attività vigilanza e controllo	
	In fase attuativa, la ATS, cui compete l'attività di vigilanza e controllo, verrà costantemente aggiornata.	
	Articolo 8. Obblighi informativi e di comportamento	
	L'ATS e il soggetto erogatore si impegnano a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e Codice di Comportamento aziendale (Deliberazione n. 984 del 30.12.2021), in materia	
		4

di prevenzione della corruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190, Piano triennale di prevenzione della corruzione), nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (Art. 2-bis, comma 3, Decreto Legislativo 14 marzo 2017, n. 33, Linee Guida ANAC n. 1134/2017) e di accettazione del Patto di Integrità Regionale così come previsto ai sensi dell'Art. 1 comma 17 della L. 190/2012.

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice di comportamento, Codice disciplinare e Codice Etico; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà l'aggiornamento. L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

Art. 9. Tutela dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

- osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

- verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale,

nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente inoltre:

- raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS;
- prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo 10. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al Soggetto erogatore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse e eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al Codice Civile e alla normativa di settore.

Articolo 11. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 s.m.i..

Articolo 12. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere su interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale di Sondrio.

Articolo 13. Imposta di bollo

L'imposta di bollo, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico del soggetto erogatore - Autorizzazione n. 0024763 del 24/07/2017 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Sondrio.

Le parti ex art. 1341 C.C. comma 2 sottoscrivono per accettazione le clausole contenute negli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sopra descritte.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per ATS della Montagna

Il Direttore Generale

Dr. Raffaello Stradoni

Per l'Ente Studio Medico Dott. Ceresa

Il Legale Rappresentante

Gianbattista Ceresa